Giudice di pace di Roma - sezione Penale – Ordinanza del 26.10.2022 - Proc. n. 1314/21 R.G. GDP - n. 2910/20 R.G. N. R.

Processo penale - Costituzione parte civile – Procura speciale - Necessità

Ai sensi dell'art. 78 e seg cpp, la costituzione di parte civile richiede che la parte debba necessariamente conferire procura speciale ad hoc ad un difensore.

Ne consegue l'inammissibilità della costituzione, così come dalla stessa P.O. definita, in quanto mancante di procura speciale.

L'atto, pertanto, non può essere qualificato quale costituzione di parte civile.

Lo scritto, denominato *"Dichiarazione di costituzione di parte civile"* può al più consentire al difensore nominato di restare in giudizio come mero difensore della P.O. e, dunque, dotato esclusivamente di un'attività di impulso nei confronti della Pubblica Accusa, ma non del potere di avanzare richieste autonome di prova e con esclusione di richieste di risarcimento danno.